



COMUNE DI SORA

Provincia di Frosinone

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA
Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e loro successive modifiche

IL SINDACO

Visto l'art. 95 del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 16;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 40, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27, comma 1, lettera d) della Legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto l'art. 29, comma 3/ter, del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18;

Vista la Legge 20 maggio 2016, n. 76;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 162 del 14/8/2025;

Vista la determinazione dirigenziale n. del di approvazione del presente bando e dei modelli di domanda e di domanda di aggiornamento allegati;

RENDE NOTO

che ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) destinata all'assistenza abitativa di cui all'art. 10, comma 1, della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12, che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Sora (Fr), sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 1

Finalità del bando

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa (E.R.P.) nell'ambito del territorio comunale di Sora.

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa sono i seguenti:

- a) **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani (D. Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.i.; diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 della Costituzione; direttiva 2011/95/UE; art. 23 della Convenzione di Ginevra);
- b) **residenza** anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Sora, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;

- c) **mancanza di titolarità del richiedente o di altri componenti del nucleo familiare** di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo non superi € **100.000,00**, così come stabilito dall'art. 21 del Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2, modificato dall'art. 1 del Regolamento regionale 23 aprile 2008, n. 4 (la verifica del requisito avviene moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 100);
- d) **assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità (fatto salvo per i casi previsti dalla normativa regionale Lazio vigente, alla data di pubblicazione del Bando e/o alla data di adozione delle successive graduatorie generali semestrali);
- e) **reddito annuo** complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione Lazio e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali;
- f) **non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo il caso di soggetti che, di propria iniziativa, abbiano riconsegnato all'Ente gestore l'alloggio occupato, per una sola volta, secondo quanto stabilito dalla Legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i.

NOTA BENE: ai fini del possesso del requisito di cui alla lettera c), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è attribuita, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge e/o comunque non è nella disponibilità del soggetto richiedente. I requisiti soggettivi previsti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto locativo.

La perdita del requisito di cui alla lettera c) da parte di un componente il nucleo familiare, diverso dall'assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, anche successivamente alla comunicazione dell'ente gestore di cui al comma 2 dell'articolo 13 della Legge n. 12/1999, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla lettera c) o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove o alla data della suddetta comunicazione dell'ente gestore non sia più titolare dei diritti medesimi.

Il requisito di cui alla lett. e) deve essere posseduto al momento del bando di concorso o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

CASI PARTICOLARI: In deroga alle disposizioni di cui all'art. 11, - comma 5 e 6 -, della Legge Regionale n.12/1999 e s.m.i. *“Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa”* possono partecipare per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui anagraficamente fanno parte:

- a) i figli coniugati ovvero conviventi ai sensi della legge n. 76/2010;
- b) i nubendi che alla data di presentazione della domanda, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- c) le persone sole con almeno un figlio a carico.

Nei casi sopra indicati, occorre specificare nel prospetto analitico riportato nel modello di domanda, oltre ai propri dati, anche quelli relativi al coniuge, al futuro coniuge ed eventuali figli a carico.

Art. 3

Reddito

Ai fini del presente bando, il reddito annuo complessivo (relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento) è quello risultante dalla somma dei redditi dichiarati fiscalmente e non, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

Concorre alla determinazione del reddito complessivo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato, ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Vanno comunque considerati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, benefici economici socio-assistenziali, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, compresi quelli esentasse. Contribuiscono, altresì, alla determinazione del reddito complessivo lordo i redditi derivanti da terreni e fabbricati.

Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato. I trattamenti pensionistici di guerra, diretti e indiretti, non devono essere dichiarati.

Il limite di reddito annuo complessivo per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa, di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) della Legge regionale 6 agosto 1999, n.12, computato con le modalità indicate nell'art. 21 della L. 457/78 e suscettibile di aggiornamento biennale da parte della Regione Lazio, a norma della determinazione n. G11446 del 30/8/2023, è fissato in €. € 24.135,57 per il biennio Luglio 2023 – Luglio 2025, La diminuzione prevista nel citato art. 21 è determinata, in €. 2.000,00 (duemila) per ciascun familiare convivente a carico fino ad un massimo di €. 6.000,00 (seimila). Eventuali modifiche al limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, effettuate dagli organismi preposti, sono da intendersi immediatamente recepite nel presente Bando.

Il reddito per l'accesso E.R.P è computato con le modalità indicate dal combinato disposto dell'art. 21 Legge n. 457/1978 "Norme per l'edilizia residenziale" (come sostituito dall'art. 2, comma 14, del D.Lgs. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modifiche dalla Legge 25 marzo 1982 n. 94 e s.m.i.) e dell'art. 50, comma 2/bis, della L. R. 27/2006 "legge finanziaria". Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) della L.R. n. 12/1999, è individuato dalla Regione Lazio che, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, provvede con cadenza biennale al suo aggiornamento.

Art. 4

Limite del valore complessivo dei beni patrimoniali

Per i fini previsti all'art. 11, comma 1, lett. c) della Legge regionale n. 12/1999 e s.m.i., secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2000, modificato dall'art. 1 del Regolamento regionale n. 4/2008 e s.m.i., il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

- **fabbricati**, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (IMU ex ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'articolo 14 del Regolamento Regionale 2/2000;
- **terreni edificabili**, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- **terreni agricoli** non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ex ICI (IMU), cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.

Il limite massimo del valore dei beni patrimoniali è di € 100.000,00. (R. r. n. 2/2000 art. 21 e s.m.i.)

Art. 5

Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai soggetti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, a norma della Legge 20 maggio 2016, n. 76

(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge.

Art. 6

Alloggio adeguato – Alloggio Affollato

L'art. 20 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2, per i fini di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i., definisce alloggio adeguato l'alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati, è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

La superficie utile viene determinata ai sensi dell'art. 13 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

Si ha affollamento quando il rapporto vano–abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina, a norma dell'art. 2, comma 2, lett. d) del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2, dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento.

ESEMPIO DI SOVRAFFOLLAMENTO (N°ABITANTI NELL'ABITAZIONE IN RAPPORTO A MQ. 120) CALCOLO: $120-20\% = 96$ MQ.; $96:14=6.86$ (VANI); $6,86 \times 2$ (PERSONE) = 13,72. AFFINCHÉ SI DETERMINI IL SOVRAFFOLLAMENTO, IL RAPPORTO VANI ABITANTI É DI 1 A 2: IN OGNI VANO di 14 MQ CI DEVONO ESSERE 2 PERSONE.

Art. 7

Stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio

L'art. 21 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e più specificatamente il Decreto Ministeriale 9 ottobre 1978, n. 284, ai fini della determinazione dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, stabiliscono i seguenti elementi:

- elementi propri dell'unità immobiliare: pavimenti, pareti e soffitti, infissi, impianto elettrico, impianto idrico e servizi igienico-sanitari, impianto di riscaldamento;
- elementi comuni: accessi, scale, ascensore, facciate, coperture e parti comuni in genere.

Il medesimo articolo definisce lo stato dell'immobile:

- mediocre, qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due debbono essere propri dell'unità immobiliare;
- scadente, qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra dei quali tre debbono essere propri dell'unità immobiliare.

Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.

Lo stato dell'alloggio potrà essere dimostrato mediante presentazione, in allegato alla domanda, di perizia di parte redatta e sottoscritta da un professionista abilitato.

Art. 8

Precarietà Abitativa

Per precarietà abitativa, di cui all'art. 2, comma 2, lett. C) del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n.2, si intende la condizione che ricorre nel caso in cui il richiedente, a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto o collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio, abbia rilasciato l'alloggio e trovato

sistemazione, unitamente al proprio nucleo familiare, in locali messi a disposizione da Enti preposti all'assistenza pubblica oppure in una abitazione presso parenti, conoscenti o estranei e risulti con essi anagraficamente convivente.

Art. 9

Attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria

Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica; **punti 10**
- b) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
- 1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data delle successive graduatorie semestrali (purché non derivante da occupazione abusiva); **punti 8**
 - 2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:
 2. 1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato; **punti 6**
 2. 2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato; **punti 7**
- c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:
- 1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data delle successive graduatorie semestrali; **punti 9**
 - 2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data delle successive graduatorie semestrali; **punti 8**
 - 3) a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio; **punti 3**
- d) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento; **punti 5**
- e) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa regionale vigente; **scadente punti 5**
mediocre punti 3
- f) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando o alla data delle successive graduatorie semestrali, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:
- 1) per oltre 1/3; **punti 3**
 - 2) per oltre 1/5; **punti 2**
 - 3) per oltre 1/6; **punti 1**
- g) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari (da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda e che dimostrino di non disporre di alcuna soluzione abitativa adeguata); **punti 3**
- h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS; **punti 6**
- i) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione; **punti 3**
- l) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:

- 1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando o alla data delle successive graduatorie semestrali, abbiano superato il sessantacinquesimo anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente; **punti 7**
- 2) nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando o alla data delle successive graduatorie semestrali, ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando o alla data delle successive graduatorie semestrali, il trentacinquesimo anno di età; **punti 4**
- 3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico, da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda; **punti 4**
- 4) nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa; **punti 8**
- 5) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani; **punti 3**
- 6) nuclei familiari con un numero di figli superiore a due; **punti 2**
- 7) nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne; **punti 2**
- m) richiedenti che abbiano la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sora da almeno quattro anni; **punti 1**
- n) richiedenti collocati a pieno titolo nella “Graduatoria definitiva” relativa al Bando Generale adottato con deliberazione di G.M. n. 90 del 12/4/2017:
- n.1) richiedenti collocati nella “Graduatoria definitiva” del 28/7/2017 e nella “Graduatoria definitiva del primo semestre 2017” **punti 3**
- n.2) richiedenti collocati in una delle Graduatorie definitive adottate dal 19/7/2018 al 3/8/2025 **punti 1**

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i). Sono cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere n 1) e n 2).

Art. 10

Variazione del nucleo familiare assegnatario di un alloggio di E.R.P.

Qualora dopo l’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. il nucleo familiare assegnatario venga modificato con la creazione di un nuovo nucleo familiare i componenti di quest’ultimo potranno presentare una nuova domanda per l’assegnazione in locazione di un alloggio soltanto trascorsi 36 mesi dalla precedente assegnazione, eccetto i “casi particolari” di cui all’art. 2.

Art. 11

Modalità per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al bando di concorso, in bollo, deve, **a pena di inammissibilità**:

- essere redatta su apposito modello fornito dal Comune, disponibile presso l’ufficio E.R.P. del Comune di Sora, sito di Corso Volsci n. 1, e sul sito del comune www.comune.sora.fr.it ;
- essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta;
- contenere la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., inerente il possesso dei requisiti per l’accesso all’E.R.P., di cui all’art. 11 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e delle condizioni di priorità per l’attribuzione dei punteggi, previste dall’art. 2 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2 e s.m.i.;
- contenere in allegato la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Non sono ammesse domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dall'Amministrazione comunale o su fotocopie che differiscono dal modello stesso.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal richiedente e spedita al Comune di Sora nelle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata postale A/R. con avviso di ricevimento, senza busta, recante la dicitura "Bando generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) destinata all'assistenza abitativa" al seguente indirizzo: Comune di Sora, Corso Volsci, n. 111, 03039 Sora (FR);
- consegnata a mano, senza busta, presso l'ufficio del "protocollo generale", sito in Corso Volsci 111, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - il lunedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 16:30;
- a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo comunesor@pec.it.

Il timbro apposto dall'Ufficio Postale e dall'Ufficio Protocollo del Comune di Sora farà fede del rispetto della data e ora di presentazione della domanda. Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli artt. 495 e 496 del Codice Penale.

Nella medesima domanda sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per il conferimento dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità, i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio, nonché i documenti da allegare a corredo della propria istanza. **LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI PRIORITÀ POSSEDUTE E/O DELLA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PRIORITÀ COMPORTERÀ LA NON ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CORRISPONDENTI.**

Identiche modalità sono vigenti per la presentazione della "domanda di Aggiornamento" della posizione da parte di coloro che, già inseriti nella graduatoria, intendano ottenere un maggiore punteggio, in conseguenza di cambiamenti intervenuti nelle condizioni sopra specificate; anche in caso di variazione del nucleo familiare risulta necessario presentare una "domanda di Aggiornamento". Le assegnazioni avvengono esclusivamente con le modalità stabilite dall'art. 12 (Standard dell'alloggio di e.r.p-) del regolamento n. 2/2000 e s.m.i..

Art. 12

Termini di presentazione della domanda

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale 20 settembre 2000 e s.m.i., le graduatorie hanno scadenza semestrale.

In sede di prima applicazione, le domande potranno essere presentate entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione dell'avviso pubblico.

Il Comune provvederà all'istruttoria delle stesse ed alla pubblicazione della graduatoria iniziale entro il termine dei 60 (sessanta) giorni successivi. Gli adeguamenti successivi verranno effettuati con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 13, comma 2.

Si ricorda che non sarà ammessa in graduatoria la domanda di partecipazione al bando di concorso, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 senza l'apposizione della marca da bollo del valore di € 16,00.

Art. 13

Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni

Il Comune procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.

Nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato.

Entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune.

Art. 14

Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e s.m.i. competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.

La Commissione, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.

In caso di parità del punteggio vengono adottati i seguenti "criteri di priorità":

- reddito più basso;
- data e ora di presentazione della domanda.

Le graduatorie saranno pubblicate nel rispetto della privacy, richiamando il numero identificativo della domanda che verrà comunicato ad ogni richiedente, a mezzo raccomandata a/r, con la comunicazione del punteggio provvisorio entro e non oltre 20 giorni antecedenti la formazione della graduatoria; pertanto si invita a conservare tale comunicazione, per poter ritrovare autonomamente la propria posizione nella graduatoria generale per l'assegnazione in locazione degli alloggi di E.R.P.;

Art. 15

Domanda di aggiornamento della posizione del richiedente e aggiornamento della graduatoria

In caso di bando generale, qualora la situazione dei richiedenti già inseriti nella graduatoria dovesse subire modificazioni, è possibile presentare domanda di aggiornamento in relazione alle nuove condizioni createsi, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n.2 e s.m.i..

La commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria a seguito di:

- inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;
- inoltro di domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria da parte dell'interessato;
- modifiche richieste dall'ufficio, conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi già inseriti nella Graduatoria.

La domanda di aggiornamento della posizione deve essere redatta su apposito modello fornito dal Comune, disponibile presso l'ufficio E.R.P. del Comune di Sora, sito in Corso Volsci, n. 1, e sul sito internet www.comune.sora.fr.it, e deve essere presentata nel rispetto delle modalità previste all'art. 11 del presente bando.

Art.16

Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Sulla base della graduatoria, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2.

La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente Bando Generale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sora; pertanto, il bando generale precedente, dell'8 maggio 2017, perde ogni validità.

NOTA BENE: la Graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinata all'assistenza abitativa, che verrà predisposta in sede di prima applicazione del presente Bando Generale, con le modalità di cui al precedente art. 12, surroga la Graduatoria generale del 1° semestre 2025 che verrà redatta entro il mese di novembre 2025.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dal richiedente, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, saranno trattati dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P. per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al presente bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità a perseguire il fine per il quale vengono richiesti. I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003 hanno il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli oppure rettificarli. I medesimi hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Art.19

Documentazione occorrente per la verifica delle condizioni e l'attribuzione del punteggio

1. Ai fini della valutazione e verifica delle condizioni di cui all'art.6, pena la non attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere allegata idonea e specifica documentazione come indicata nel modello di domanda.

Art 20

Norme finali e transitorie

Nella fase di prima applicazione del presente bando, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12, la domanda per la collocazione nella prima graduatoria utile dovrà essere presentata entro e non oltre il

La pubblicazione della graduatoria renderà inefficace la graduatoria in vigore e relativa al precedente bando di concorso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa con particolare riguardo alla Legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n.2 e s.m.i. ed al Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e s.m.i..

AVVERTENZE

I richiedenti inseriti nell’ultima graduatoria definitiva, predisposta con le modalità stabilite dal “Bando Generale per le assegnazioni degli alloggi di E.R.P.” adottato con la Deliberazione di G.M. n. 90 del 12/4/2017, se interessati all’assegnazione di un alloggio E.R.P., dovranno necessariamente presentare una nuova domanda.

Gli aspiranti all’assegnazione di un alloggio di E.R.P., per tutti i chiarimenti opportuni, potranno rivolgersi presso l’Ufficio E.R.P. del Comune di Sora, sito in Corso Volsci, 1 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 10,00 e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30, oppure telefonando ai numeri 07768281- 0776828018.

In caso di rifiuto all’accettazione dell’alloggio o di rinuncia immotivata non sarà possibile la permanenza nella Graduatoria e pertanto l’avente diritto sarà immediatamente escluso dalla Graduatoria degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi disponibili. I suddetti esclusi se interessati dovranno presentare una nuova domanda.

I richiedenti con invalidità civile che hanno rinunciato all’assegnazione di un alloggio E.R.P. possono mantenere il diritto all’assegnazione futura e pertanto non risultano esclusi dalla Graduatoria degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi disponibili.

Sora, li _____

IL CONSIGLIERE

DOTT. ROCCO CARNEVALE

IL SINDACO

DOTT. LUCA DI STEFANO

INFORMATIVA PRIVACY **Regolamento 679/2016/UE**

Informativa Interessati alla presentazione della domanda per l'assegnazione in locazione degli alloggi di E.R.P.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il Comune di Sora tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. L'ufficio ERP dell'Ente garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- per l'esecuzione di un contratto cui l'interessato è parte (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
- assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE)
- esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

1. inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
2. gestione di procedure collegate all'indizione di bandi pubblici;
3. gestione della documentazione e delle informazioni correlate alle istanze e alle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore di singoli e nuclei in condizioni di necessità;
4. gestione delle attività di manutenzione e tenuta degli immobili di edilizia residenziale pubblica;
5. adempimenti legati alle attività di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo;
6. gestione delle attività legate alle politiche di sostegno abitativo;
7. ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici del Titolare o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

1. nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
2. in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

1. per scopi determinati espliciti e legittimi;
2. esatti e se necessario aggiornati;

3. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento

comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso gli Uffici del Comune di Sora e il Servizio in cloud per i conservatori esterni.

Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a:

1. soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
2. collaboratori, dipendenti e consulenti del Comune di Sora, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali;
3. fornitori, compresi i Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 2016/679, che agiscono per conto della Polizia Locale dell'Ente;
4. persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune di Sora nei modi e per le finalità sopra illustrate.

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sora. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso il Palazzo municipale, via Corso Volsci 111, Sora (FR); PEC: comunesora@pec.comune.sora.fr.it.

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

il Dirigente del Servizio E.R.P.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Sora è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: comunesora@pec.comune.sora.fr.it.

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e in ogni caso in coerenza con le norme vigenti in materia.

8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato può esercitare:

1. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;

2. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
3. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
4. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
5. diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it).

10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti d'ufficio presso il Comune di Sora o presso altre P.A.o soggetti terzi